

SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 1 – Oggetto del contratto.

Oggetto del presente contratto è l'esecuzione di tutti gli interventi e adempimenti occorrenti per la cura e la manutenzione dei terreni di gioco degli stadi comunali "Rocco" e "Grezar" di Trieste, per il periodo marzo 2021 – marzo 2024, con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio, a seguito della conclusione della procedura di aggiudicazione, secondo le modalità precisate dal Capitolato Speciale d'appalto, integrato da quanto contenuto nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

Articolo 2 Valore del contratto.

Ai sensi dell'art. 35, c. 4, del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, il valore dell'appalto, compresa l'opzione di cui all'art. 63, c. 5, del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 (il cui importo è stimato in euro 100.000,00 IVA esclusa e che potrà riguardare servizi accessori o servizi analoghi), l'eventuale rinnovo del contratto per due anni, le opzioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), c. 11 e c. 12, del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 è quantificato in euro 2.041.988,21 (IVA esclusa), di cui euro 823,00 iva esclusa di oneri per rischi interferenziali.

Articolo 3 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 e delle Linee guida dell'ANAC approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, il responsabile di procedimento è individuato nella persona del Direttore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, dott. Luigi Leonardi

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 e delle Linee guida dell'ANAC sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, approvate con D. M. 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Direttore dell'esecuzione è individuato nella persona del tecnico incaricato del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare per. agr. Giorgio Pross

Articolo 4 - Durata

La durata del presente contratto è fissata in tre (3) anni con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio, a seguito della conclusione della procedura di aggiudicazione.

Il contratto potrà essere, nel caso in cui il responsabile del procedimento ne ravvisi la convenienza e l'opportunità almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto, rinnovato per una sola volta, per una durata massima di 2 anni. A tal fine le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata.

Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto, qualora richiesto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, ove ne ricorrano le condizioni, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 62/2005.

Articolo 5 - Variazioni nell'esecuzione contrattuale, verifica di conformità e revisione prezzi.

Tutte le indicazioni contenenti dati quantitativi sono specificati nel capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati di gara.

Per la verifica di conformità si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 63, c. 5, del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 potranno essere affidati, nel periodo di validità dell'appalto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, conformi al progetto a base di gara, che potranno consistere in servizi accessori o servizi analoghi.

Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 si dispone che, nel caso in cui si rendesse necessario per l'Amministrazione comunale far fronte ad analogo servizio quale ad esempio la gestione dei manti erbosi di altri impianti sportivi le prestazioni oggetto dell'appalto potranno essere incrementate fino al 50% del valore iniziale del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla riduzione degli interventi, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità dell'appalto, potranno essere richieste in qualsiasi momento dall'Amministrazione appaltante con ordine scritto, fino ad 1/5 in più o in meno, con proporzionale variazione dell'importo, senza che per ciò l'appaltatore possa pretendere compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta.

Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, la revisione dei prezzi dell'appalto verrà riconosciuta a partire dal secondo anno e su richiesta dell'appaltatore applicando la variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I. senza tabacchi) per l'anno precedente.

Articolo 6- Condizioni di pagamento.

All'Appaltatore sarà corrisposto mensilmente l'importo corrispondente al rateo mensile dell'ammontare contrattuale, a seguito di inoltro della fattura elettronica, vistata regolare e conforme da parte del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura medesima, previo accertamento dell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contrattuali.

L'appaltatore emetterà con cadenza mensile regolari fatture.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tali disposizioni, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha individuato il proprio Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare il **Codice Univoco Ufficio**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Si comunica quindi che il "**Codice Univoco Ufficio**" del **Comune di Trieste** al quale dovranno essere indirizzate, **a far data dal 31 marzo 2015**, le fatture elettroniche e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> è il seguente:

B87H10

Il pagamento avviene su presentazione di regolare fattura elettronica con cadenza mensile da inviare al Comune di Trieste (cod fiscale p. IVA 00210240321) identificato con il suddetto codice univoco ufficio di fatturazione elettronica B87H10.

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) _____, da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG>
 - gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa (quindi dim _____ impegno _____)
 - la puntuale e comprensibile descrizione del servizio reso nel periodo fatturato
- Il campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica va compilato inserendo la lettera "S" che individua il meccanismo della scissione dei pagamenti (art 17 ter comma I DPR 633/72); qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi.
- Allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei DatiGenerali-Documento antepoendo al dato della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: | il seguenti codici identificativi dell'ufficio di carico _____

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello Sdl, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del servizio di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.

Articolo 7 - Modalità di esecuzione del servizio

Le modalità di effettuazione del servizio, la tempistica e quanto altro riguardante l'oggetto del presente appalto sono dettagliatamente indicati nel capitolato speciale d'appalto (art.4).

Essendo un appalto manutentivo “a corpo”, l’impresa è tenuta ad eseguire tutte le lavorazioni e forniture indicate nel capitolato speciale d’appalto, senza che ciò determini la loro computazione a misura tramite un libretto delle misure: dovrà solo via via comunicarsi l’avvenuta loro esecuzione per rendere possibili i controlli d’efficacia da parte della Stazione Appaltante.

Detti controlli avverranno attraverso l’accertamento della condizione estetico-prestazionale del campo, per lo stadio Rocco secondo i dettami fissati dalla competente Figc e Lega Calcio d’appartenenza, e comunque per entrambi gli stadi rilevando se quantomeno siano assicurati i requisiti minimi specificati all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto.

Oltre a detti parametri, a giudizio della Stazione Appaltante, potranno essere verificate altre condizioni agronomico-prestazionali in caso di episodi di particolare criticità occorsi durante il periodo d’appalto.

L’importo a corpo dell’appalto è stato determinato sulla base dei calendari agonistici e i programmi di utilizzo conosciuti ed in vigore al momento dell’affidamento e l’eventuale effettuazione di gare in più o in meno comporterà il computo o lo scomputo dei pertinenti prezzi presenti sull’elaborato “Elenco Prezzi” allegato al capitolato.

Eventuali interventi di cui all’art. 4 quali opere extra dovranno essere preventivati ed eseguiti solo dopo l’avvenuto benessere dell’Amministrazione.

Gli interventi di cui al presente disciplinare dovranno essere eseguiti sia nelle giornate feriali che in quelle festive, nessuna esclusa, qualora il calendario ufficiale delle gare e comunque di gare previste dall’Amministrazione comunale o attività atletiche o calcistiche lo richiedano e, di conseguenza, si renda necessaria l’opera degli addetti alla manutenzione del terreno di gioco.

Articolo 8 - Obblighi e oneri dell’appaltatore e del personale.

L’appaltatore al momento dell’avvio del servizio è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante:

- il nominativo del proprio referente tecnico per gli interventi e adempimenti previsti dal presente capitolato. Il referente tecnico deve essere in possesso dei titoli scolastici, professionali o formativi del caso, dovendo pertanto essere diplomato o laureato in discipline attinenti la conduzione agronomica dei campi, ovvero possedere attestati di specifici corsi frequentati da Enti ed Organizzazioni riconosciute ed avere in tal caso esperienza perlomeno decennale di conduzione agronomica di campi professionistici. Detto referente tecnico rimane in esclusivo onere dell’appaltatore;
- un numero telefonico mobile, per la tempestiva reperibilità del Responsabile della commessa;
- una casella di posta mail al fine dell’inoltro degli ordini di servizio della DL e delle varie comunicazioni.

L’elenco del personale, completo di abilitazioni, dovrà pervenire all’Amministrazione comunale prima dell’inizio dell’Appalto.

Ogni variazione della presenza e/o dei nominativi del personale, dovrà essere obbligatoriamente e preventivamente segnalata al responsabile del procedimento.

Nello svolgimento delle attività l’appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24 maggio 2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,

approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, disponibili sul sito istituzionale <http://www.reteCivica.trieste.it/>, nella sezione “amministrazione trasparente” al link “codice disciplinare e codici di comportamento”; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

L'appaltatore è l'unico interlocutore dell'Amministrazione per ogni aspetto della gestione e ad esso viene indirizzata qualsiasi eventuale doglianza o pretesa.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 9 - Osservanza delle condizioni normative e contributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro

Il personale impiegato nell'appalto dovrà essere alle dipendenze dell'impresa appaltatrice a seguito di regolare contratto di lavoro o, per le società cooperative, socio – lavoratore ammesso al lavoro con rapporto di tipo subordinato, sollevando così il Comune da ogni obbligo e responsabilità per:

- retribuzione;
- contributi assicurativi e previdenziali;
- assicurazione infortuni.

L'appaltatore deve riconoscere al personale assunto alle proprie dipendenze, inclusi i soci – qualora dovesse trattarsi di impresa cooperativa – retribuzioni regolari e conformi a quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti applicando agli stessi i trattamenti normo-economici previsti dal C.C.N.L. stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale fermo restando che la stazione appaltante verificherà in sede di aggiudicazione la compatibilità del Contratto di riferimento indicato con la natura delle prestazioni da svolgere.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta e puntuale corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi e fiscali. In mancanza di tale documentazione il contratto verrà risolto per colpa dell'appaltatore e sarà altresì applicata una penale nella misura massima stabilita dal contratto.

Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 55/90, all'inizio ed alla fine del presente appalto, deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale o di uno o più soci o dipendenti interessati, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto ai servizi è stato regolarmente iscritto ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti e per quanto riguarda l'INAIL anche la relativa voce di tariffa del rischio assicurato. In caso di violazione degli obblighi previdenziali ed assicurativi viene effettuata una ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata dall'appaltatore, mediante la quale il Comune ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori, o per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.

L'Amministrazione comunale, fatto salvo l'obbligo dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvederà ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento

Unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

La responsabilità per le contribuzioni e le retribuzioni, oltre che dell'appaltatore, resta in solido all'Amministrazione Comunale, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, così come previsto dall'articolo 1 comma 911 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi dell'art. 30, c. 6 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione Comunale pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci e di fornire dimostrazione al committente.

Articolo 10 - Coordinamento per la prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

L'Appaltatore nel procedere all'esecuzione degli interventi dovrà avvalersi di macchine e attrezzature nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché operare nel rispetto delle norme sul trattamento e sulla sicurezza del personale.

Si richiamano le disposizioni di cui al D. LGS 9 aprile 2008 n° 81, Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme sulla sicurezza sul lavoro e, con riferimento alle disposizioni in esso contenute, l'appaltatore, prima dell'inizio dell'attività di cui al presente capitolato, si impegna a trasmettere la seguente documentazione:

- organizzazione della sicurezza;
- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nominativo del responsabile del servizio oggetto dell'appalto;
- disposizioni organizzative eventualmente emanate ai propri lavoratori;
- elenco dettagliato delle attrezzature, macchinari ed impianti che verranno utilizzati nell'appalto;
- elenco dei dispositivi individuali di protezione messi a disposizione dal proprio personale;
- descrizione degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- documentazione comprovante l'avvenuta attività di formazione ed informazione attuata nei confronti del personale impiegato nell'appalto.

Al momento dell'offerta l'Amministrazione allega al presente capitolato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali(D.U.V.R.I.), che dovrà poi essere rivisto e adattato alle esigenze della ditta Appaltatrice nel caso in cui ci siano esigenze particolari non a conoscenza dell'Amministrazione al momento della redazione dello stesso.

L'articolo 26 del Testo Unico sulla sicurezza richiede che la programmazione e l'attuazione degli interventi sia concomitante ad una cooperazione effettiva per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. Pertanto è promossa dal Committente un'attività di coordinamento degli interventi per l'eliminazione dei rischi derivanti sia dalle attività di cui al presente disciplinare, sia dalle possibili interferenze derivanti dalla presenza contemporanea di più ditte operanti. Sarà perciò richiesta, alla Ditta aggiudicataria, la massima collaborazione per la realizzazione effettiva di tali attività.

Prima dell'inizio degli interventi di cui al presente appalto l'Appaltatore dovrà provvedere:

- alla consegna della documentazione richiesta, delle dichiarazioni previste;
- all'invio dei nominativi relativi al Responsabile della Sicurezza e dell'incaricato all'attività di cooperazione e coordinamento ai fini della sicurezza.

Sarà comunque obbligo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operatori addetti alle operazioni manutentive di cui al presente disciplinare e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e/o privati.

Articolo 11 – Accertamento inadempienze

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare gli accertamenti ritenuti più opportuni e volti a valutare il corretto adempimento della regolare esecuzione delle prestazioni a carico dell'appaltatore. Detti accertamenti verranno condotti in contraddittorio con preavviso di 24 ore; l'assenza del rappresentante o incaricato dell'Appaltatore non potrà inficiare l'esito dell'accertamento.

In caso di gravi inadempienze debitamente accertate e contestate, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di sostituirsi all'Appaltatore, in tutto od in parte, nell'esercizio del presente appalto, anche avvalendosi di personale, materiali e mezzi d'opera dello stesso, con diritto di rivalersi verso l'Appaltatore dei maggiori oneri da essa conseguentemente sostenuti.

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata pec, con l'imposizione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni scritte.

Articolo 12 - Deposito cauzionale definitivo.

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro _____ (_____) pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd. _____
- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste;
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____ in data _____ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

In base all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 dd. 01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58 dd. 24/02/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

La cauzione definitiva deve coprire l'intera durata dell'appalto; può essere prodotta una cauzione definitiva di durata annuale, con la previsione di rinnovo tacito di anno in anno, fino a che

non intervenga il formale svincolo da parte dell'Amministrazione.

In caso di cauzione in forma reale, nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale.

La mancata costituzione della garanzia suddetta, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni l'Amministrazione può, in qualsiasi momento e con l'adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto: in tal caso l'appaltatore è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore l'Amministrazione può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni.

Articolo 13 – Penali

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali variabili, a seconda della gravità del caso, da un minimo di euro 50,00(cinquanta/00) sino al massimo di euro 300,00(trecento/00), per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto e per ogni caso di carente, tardiva od incompleta esecuzione del servizio.

Si elencano, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune violazioni e le relative penali:

- per la mancata esecuzione di un intervento programmato o richiesto, nella misura di euro 100,00 (cento/00) sino a sua esecuzione;
- per la mancata disponibilità delle macchine ed attrezzature dovute, euro 300 (trecento) giornalieri sino a resa disponibilità;
- per la non avvenuta compilazione giornaliera del portale manutentivo, euro 100 (cento/00) giornalieri sino a compilazione effettuata;
- per la predisposizione non accurata del terreno di gioco per gara nella misura da euro 150,00(centocinquanta/00) ad euro 250,00(duecentocinquanta/00);
- l'inosservanza del rispetto degli orari prefissati per la presenza del personale della ditta appaltatrice prima dell'inizio delle gare comporteranno una penale da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 150,00(centocinquanta/00);
- l'abbandono della struttura da parte del personale della ditta appaltatrice, anche se temporaneo, durante le gare comporteranno una penale da euro 50,00(cinquanta/00) a euro 150,00(centocinquanta/00);
- la presenza in servizio o durante le manifestazioni di dipendenti della ditta appaltatrice in evidente stato confusionale dovuto ad uso di alcool, droga o qualsiasi sostanza che alteri lo stato psico-fisico comporterà una penale da euro 100,00(cento/00) a euro250,00 (duecentocinquanta/00);
- l'impiego di minor personale rispetto a quello dovuto, comporterà una penale di euro 300 (trecento/00) per ogni operaio in meno al giorno;
- la non reperibilità del personale della ditta appaltatrice comporteranno una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Le penali saranno comminate per ogni singola inadempienza, in esito ad un procedimento in contraddittorio; in ogni caso resterà unico ed inappellabile il giudizio finale dell'Amministrazione, che inizierà alla formale contestazione degli addebiti all'Impresa e l'assegnazione di un termine perentorio entro il quale la stessa potrà fornire controdeduzioni scritte.

L'importo delle penalità sarà trattenuto dal Comune in sede di liquidazione delle fatture o sarà ritenuto sul deposito cauzionale definitivo, che successivamente dovrà essere reintegrato come previsto all'art. 12.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, la percentuale del 10% dell'importo netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 14 – Risoluzione -recesso - revoca

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le norme di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 – Fallimento

L'appalto si intenderà revocato nel caso di fallimento o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'appaltatore che possano pregiudicare lo svolgimento dei servizi oggetto del capitolato.

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016.

Articolo 16 - Esecuzione in danno

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente schema di contratto.

Articolo 17 – Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'art.105 del D.Lgs 50/2016

Articolo 18 - Danni a persone e cose

L'appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi in argomento, per fatto proprio, del personale dipendente, o dei soci lavoratori.

Il massimale non dovrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00.-(un milione) unico per danni sia a persone che a cose per ogni singolo sinistro.

La copertura assicurativa dovrà garantire anche tutte le attività ed operazioni accessorie complementari e sussidiarie all'oggetto dei servizi di cui al capitolato e per tutta la durata del contratto.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune di Trieste prima dell'avvio del servizio.

Articolo 19 - Spese e Imposte

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, i diritti di segreteria e quelli di registro sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

L'IVA è a carico dell'Amministrazione comunale.

L'appaltatore ha l'obbligo di versare l'importo relativo alle spese contrattuali prima della

stipula del contratto.

Articolo 20 – Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI –Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex artt. 205 e 206 del D.Lgs 50/2016 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'art. 205 stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Per ogni controversia inerente o conseguente che dovesse insorgere in dipendenza dell'appalto sarà competente il Foro di Trieste.

Articolo 21 - Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso la sede legale, mentre agli effetti del presente dovrà eleggere domicilio nell'ambito del Comune di Trieste.

Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono no gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sui conti correnti dedicati di cui alla comunicazione di conto dedicato conservata in atti che riporta altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): _

Articolo 23 - Patto di Integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Articolo 24 - Diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative

Il presente contratto di appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012.

Articolo 25 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

All'Appaltatore è fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte il contratto d'appalto a terzi e dei crediti derivanti dallo stesso.

L'eventuale inosservanza alla presente disposizione comporterà l'immediata risoluzione del contratto, salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni.

Per le modifiche soggettive che dovessero intercorrere durante il periodo di efficacia del contratto si applicano gli articoli 106 e 110 del D. lgs. n. 50/2016 s. m. i.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LEONARDI LUIGI

CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L

DATA FIRMA: 23/12/2020 13:20:54

IMPRONTA: 1A196EC07AFA09B78177D41A5C3F1E37D7C7E6EC364596B830978743D45E0877
D7C7E6EC364596B830978743D45E08774323EAD453965C2D8BB4515518130EDB
4323EAD453965C2D8BB4515518130EDB84BFAF9CF0677FDC4D332E7DDB77D5B6
84BFAF9CF0677FDC4D332E7DDB77D5B6F51FA32C99E70EF5B54CB33AF690CA99